

N. R.G. 108/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Franco Pastorelli	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di **RICCARDO CERBONESCHI** (P.I./ C.F. CRBR64M23B509M)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 02/09/2024, il debitore **RICCARDO CERBONESCHI** ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare:

la relazione dell'OCC dott.ssa Alice Dominici sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. A seguito dell'integrazione richiesta, in data 26/09/2024, il debitore ha rappresentato le spese necessarie al sostentamento; l'OCC, in data 30.9.2024, ha depositato l'integrazione della relazione e in data 24.10.2024 una successiva integrazione, alla luce delle modifiche intervenute ad opera del d.lgs. 136/2024

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.

3. Il ricorrente è una persona fisica, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d).

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di oltre 1.400.000,00 euro (derivante in larghissima parte da debiti contratti dall'impresa individuale ereditata dal padre e esitata nel fallimento 12/2013, senza che siano mai state ipotizzate responsabilità penali o civili da parte del Cerboneschi), svolge attività di lavoro dipendente, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.640,50 circa.

Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 450,00 ed il nucleo familiare è composto anche dalla compagna. Non possiede beni mobili registrati.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott.ssa Alice Dominici.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dal ricorrente, gli arredi dell'abitazione, genericamente indicati dal ricorrente, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc; analogamente non può ritenersi esclusa la quota indicata nella relazione come "Fiditalia" di euro 154,50 che il debitore versa mensilmente alla compagna per un contratto di finanziamento intestato alla stessa  a prescindere dal fatto che il Cerboneschi sia il reale utilizzatore del mezzo..

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Come riportato nell'integrazione della dell'OCC l'importo della rata mensile Agos Ducato pari ad euro 172,00, non può rientrare nel fabbisogno mensile del ricorrente, in quanto il debito è ricompreso nell'ammontare della liquidazione controllata.

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **RICCARDO CERBONESCHI, c.f. CRBRCR64M23B509M**.

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore l'avv. **Alice Dominici**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il soggetto, anche se estinti;

Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);

- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 25/10/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai